



# COMUNEDIPOLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE



COMUNE DI POLISTENA

## INDICE

- Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1 - Finalità del regolamento
  
- Capo II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
- Articolo 2 - Informazione dei cittadini
- Articolo 3 - Istituzione
- Articolo 4 - Finalità
- Articolo 5 - Elezione
- Articolo 6 - Requisiti
- Articolo 7 - Ineleggibilità e decadenza
- Articolo 8 - Durata in carica - Rielezione
- Articolo 9 - Cessazione dalla carica
- Articolo 10 - Competenze economiche
  
- Capo III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
- Articolo 11 - Funzioni
- Articolo 12 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni
- Articolo 13 - Limitazione degli interventi
- Articolo 14 - Attivazione e conclusione degli interventi
- Articolo 15 - Diritto di accesso
- Articolo 16 - Esercizio delle funzioni
- Articolo 17 - Inadempienze - Provvedimenti
- Articolo 18 - Inadempienze degli organi elettivi



- Articolo 19 - Reclami
  
- Capo IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE
  
- Articolo 20 - Relazioni con il Consiglio comunale
  
- Articolo 21 - Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta Comunale
  
- Articolo 22 - Rapporti con il Sindaco
  
- Articolo 23 - Rapporti con il Segretario generale
  
- Articolo 24 - Sede ed attrezzatura
  
- Articolo 25 - Servizio di segreteria - Istituzione
  
- Articolo 26 - Servizio di Segreteria - Compiti
  
- Articolo 27 - Oneri a carico del comune
  
- Articolo 28 - Rapporti con altri organi di difesa civica

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1: Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, secondo quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 ed in conformità a quanto disposto dallo statuto del Comune. 2. Il regolamento definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore civico ed il Consiglio comunale. 3. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

### **Articolo 2: Informazione dei cittadini**

1. Idonei mezzi di informazione devono assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito delle prestazioni.

## CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

### **Articolo 3: Istituzione**

1. Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini le garanzie previste dall'art. 11 D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267.

### **Articolo 4: Finalità**

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto: a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune; b) da coloro che, pur non



trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;

c) dai Consiglieri comunali; d) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte negli appositi albi;

e) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge; f) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela. Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b) oppure da nativi residenti in località nazionali od estere.

2. L' intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13.

### **Articolo 5: Elezione**

1. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale. A tal fine la competente Commissione consiliare permanente accerta il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti al ruolo di Difensore Civico, che, in seguito all'avviso pubblico del Sindaco avranno presentato apposita istanza, corredata del curriculum vitae, e predispone l'elenco.

L'elezione avviene, come previsto dallo Statuto, con voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Dopo due votazioni infruttuose, l'elezione sarà differita ad adunanza successiva. In quest'ultima adunanza, sarà effettuato il ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione della seduta precedente, abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora alla prima votazione nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei voti, l'elezione richiederà la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina ed il giuramento di adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento, secondo la formula indicata all'art. 21, punto 5 dello statuto.

La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni. 3. Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

### **Articolo 6: Requisiti**

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che ne abbiano fatto richiesta; che non abbiano riportato condanne penali; che non abbiano riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni comportanti la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale; che siano iscritti nelle liste elettorali comunali; che offrano garanzia d'imparzialità. I candidati dovranno inoltre essere in



possesto di Laurea in discipline giuridiche ovvero di comprovata competenza ed esperienza amministrativa.

2. La competenza ed esperienza amministrativa devono essere dimostrate nel curriculum con l'indicazione degli incarichi elettivi, professionali o di lavoro dipendente ricoperti nella Regione o in Enti locali, ovvero di incarichi dirigenziali in altre pubbliche amministrazioni.

### **Articolo 7: Ineleggibilità e decadenza**

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico coloro che siano stati candidati alle ultime elezioni comunali, coloro per i quali, al momento

della presentazione della domanda, sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a consigliere comunale, nonché coloro che ricoprano incarichi in partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.

2. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico.
3. Si applica, per i casi di incompatibilità suscettibili di rimozione, la disciplina prevista per i consiglieri comunali.
4. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
5. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.
6. E' fatto divieto al Difensore civico, così come gli Organi elettivi - art. 49 dello Statuto – ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune, Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso Comune.

### **Articolo 8: Durata in carica – Rielezione**

1. La durata in carica del Difensore civico è stabilita dallo statuto e può essere rieletto per un secondo mandato.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
  - alla scadenza del mandato che sarà pari alla durata del Consiglio Comunale che lo



ha eletto;

- per dimissioni, morte o impedimento grave;

- in caso di rinvio a giudizio o se in contrasto con il codice di autoregolamentazione.

4. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

#### **Articolo 9: Cessazione dalla carica**

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo statuto il Difensore civico cessa dalla carica:

a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 6;

b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;

c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto.

2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata da comprovata documentazione, contesta il venir meno dei requisiti predetti e dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento. 3. Il Consiglio comunale può disporre, come previsto dall'art. 21, comma 6 dello statuto, la revoca del Difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa



deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

#### **Articolo 10: Competenze economiche**

1. Al Difensore civico é attribuita un'indennità mensile pari a quella spettante agli assessori del Comune, così come previsto dall'art. 21, comma 8 dello Statuto.

### **CAPO III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

#### **Articolo 11: Funzioni**

1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 4. provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, delle Circoscrizioni, di uffici e servizi comunali, delle aziende, delle istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, nonché degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 4, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

4. Secondo quanto statuito dalla Legge, il Difensore civico ha anche il compito di controllo, previa richiesta di un quarto dei Consiglieri comunali, sulla legittimità degli atti della Giunta e del Consiglio per le seguenti materie :

- a. appalti e affidamento di Servizi o Forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitaria;
- b. assunzioni del personale piante organiche e relative variazioni.

5. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

#### **Articolo 12: Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni**

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al primo comma dell' art. 4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia



eventualmente richiesta.

### **Articolo 13: Limitazione degli interventi**

1. Sono sottratte alla competenza del Difensore civico:

a) le iniziative dei Consiglieri comunali che discendono dai poteri loro conferiti dalla legge e dal regolamento;

b) le pretese dei dipendenti dell'Amministrazione comunale derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro.

### **Articolo 14: Attivazione e conclusione degli interventi**

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di individuazione del richiedente e della pratica o del procedimento amministrativo per il quale

viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

### **Articolo 15: Diritto di accesso**

1. Il Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono di norma fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza. Alle richieste viene data tempestiva risposta entro i termini



previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti. 3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi richiesti dal Difensore civico sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

### **Articolo 16: Esercizio delle funzioni**

1. Il Difensore civico quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni elencati nel secondo comma dell'art. 11, assume le necessarie informazioni, incluse quelle relative all'individuazione del responsabile preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo. 2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Segretario generale od il Presidente ed il Direttore dell'ente. Il responsabile, su richiesta del Difensore civico, è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento. Il difensore civico può anche richiedere al responsabile del servizio una relazione scritta che dev'essere formulata entro i termini assegnati. 3. Dopo detto esame il Difensore civico comunica, per iscritto, al responsabile, le proprie osservazioni ed indica, se del caso, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento al Sindaco, al Segretario generale od al Presidente e Direttore dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento. 4. Il responsabile preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvederne alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico. 5. il Segretario generale: a) informa il dirigente dal quale dipende il responsabile interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e del dipendente interessato la collaborazione richiesta; b) informa successivamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità. 6. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui al precedente comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.

7. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

### **Articolo 17: Inadempienze – Provvedimenti**

1. Il Difensore civico comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati e può segnalare, per l'apertura di un procedimento disciplinare



secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, che: a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti; b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16;

c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico;

d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;

e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il Sindaco comunica al Difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina.

#### **Articolo 18: Inadempienze degli organi elettivi**

1. In presenza di ritardi e/o inadempienze imputabili agli organi elettivi, il Sindaco, interpellato, è tenuto a comunicare al Difensore civico i motivi del ritardo imputabile agli organi elettivi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Articolo 19: Reclami**

1. Per l'esame dei reclami è istituito un apposito organismo presieduto dal Difensore civico e composto dallo stesso, dal Segretario generale e da uno dei Responsabili delle Ripartizioni a seconda della materia trattata.
2. Il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può proporre reclamo scritto al Difensore civico richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione.
3. L'organismo di cui al primo comma, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta, ed esaminato il reclamo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del reclamo propone all'organo che ha emanato il provvedimento l'accoglimento o il rigetto dello stesso dandone comunicazione all'interessato.
4. L'organo comunale competente decide entro i successivi quindici giorni con provvedimento motivato da comunicarsi al Difensore civico ed all'interessato.

### **CAPO IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE**

#### **Articolo 20: Relazioni con il Consiglio comunale**

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario generale ed ai Revisori dei conti per la discussione in Consiglio comunale.



3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico per fornire eventuali informazioni e chiarimenti.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Sindaco ed ai capigruppo del Consiglio comunale segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

#### **Articolo 21: Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale**

1. Il Difensore civico può chiedere di essere sentito dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

#### **Articolo 22: Rapporti con il Sindaco**

1. Per quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto l'intervento dell'Amministrazione il Difensore civico cura rapporti diretti col Sindaco.

#### **Articolo 23: Rapporti con il Segretario generale**

1. Il Difensore civico informa il Segretario generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario generale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto comma dell'art. 16, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione.
3. Il Segretario generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

### **CAPO V - DOTAZIONI ORGANIZZATIVE**

#### **Articolo 24: Sede ed attrezzatura**

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. L'Ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, delle macchine e della



dotazione libraria così come richiesto dal Difensore civico. 3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune, mentre la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

#### **Articolo 25: Servizio di segreteria – Istituzione**

1. La dotazione di eventuali posti addetti al servizio di segreteria vengono definite sentito il parere del Difensore civico. 2. All'assegnazione del personale nei posti eventualmente previsti dalla dotazione organica del servizio si provvede sentito il Difensore civico. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico. 3. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta comunale a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

#### **Articolo 26: Servizio di Segreteria – Compiti**

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica. 2. In particolare il servizio di segreteria: a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento; b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art. 11, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi; c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari; d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico; e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato; f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico; g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

#### **Articolo 27: Oneri a carico del Comune**

1. Tutti gli oneri necessari per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.  
2. Entro il 30 Novembre di ogni anno il Difensore civico segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.  
3. La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita lo stesso ad una riunione per definire le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

## **CAPO VI - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO**

### **Articolo 28: Rapporti con altri organi di difesa civica**



1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture. 2. Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

